

BONUS FACCIATE 2020

Pubblicate le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate per usufruire del cosiddetto “bonus facciate”, la detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, prevista dalla Legge di Bilancio 2020.

La [circolare n. 2/E del 14 febbraio fornisce](#), infatti, i primi chiarimenti sugli adempimenti da seguire, sugli interventi agevolabili e sui soggetti che possono accedere al beneficio.

Pronta anche una [guida dell’Agenzia delle Entrate](#) che fornisce tutte le informazioni necessarie per permettere ai contribuenti di fruire della detrazione d’imposta dedicata al restauro delle facciate degli edifici.

Interventi agevolabili

Ai fini del riconoscimento del bonus, gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

L’agevolazione, pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull’[involucro esterno visibile](#) dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Tra i lavori agevolabili rientrano quelli per il rinnovo e consolidamento della facciata esterna dell’edificio, inclusa la mera tinteggiatura o pulitura della superficie, e lo stesso vale per i balconi o per eventuali fregi esterni.

E ancora, lavori sulle grondaie, sui pluviali, sui parapetti, sui cornicioni e su tutte le [parti impiantistiche coinvolte](#) perché parte della facciata dell’edificio mentre sono escluse le opere sulle facciate interne nonché quelle per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.

Beneficiano della detrazione anche le spese correlate agli interventi e alla loro realizzazione, ad esempio perizie, sopralluoghi, progettazione dei lavori, installazioni di ponteggi, ecc. Anche gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio rientrano nel campo del bonus facciate.

Tali lavori devono però soddisfare i requisiti indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (decreto “requisiti minimi”) e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio.

La detrazione [non spetta](#) invece per gli interventi effettuati sulle [facciate interne non visibili dalla strada o dal suolo ad uso pubblico](#).

Meccanismi della detrazione

La detrazione spetta nella misura del 90% dell'intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico del contribuente e viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e nei nove periodi d'imposta successivi e spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda.

Le spese, indipendentemente dalla data di inizio dei lavori, devono essere sostenute nell'anno 2020 o, per i soggetti IRES con periodo di imposta non solare, nel periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020.

L'eventuale **eccedenza** di ciascun periodo **non può essere utilizzata** in diminuzione dell'imposta lorda dei periodi successivi o chiesta a rimborso.

In assenza di una disposizione normativa, **i contribuenti non possono optare per la cessione del credito** corrispondente alla detrazione spettante né, in alternativa, all'utilizzo diretto della predetta detrazione, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

Soggetti interessati

Ai fini della detrazione, i soggetti beneficiari **devono possedere o detenere l'immobile oggetto dell'intervento** in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) oppure detenere l'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

L'Agenzia precisa che, a scopo antielusivo, **la mancanza di un titolo di detenzione dell'immobile comprovato da un atto registrato, al momento dell'inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.**

Il diritto alla detrazione si estende anche ai **familiari conviventi** alla data di inizio dei lavori o di sostenimento delle spese purché gli **immobili siano a disposizione della coppia** e quindi non risultino concessi in locazione o comodato.

Modalità di pagamento

Per il calcolo della detrazione, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, si deve far riferimento al criterio di cassa, ovvero, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi.

Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, ma con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, **consentirà sì la fruizione del "bonus facciate" ma solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020.**

Rimangono esclusi coloro che possiedono solo redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva in quanto non possono compensare la detrazione.

Per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, si guarderà al "criterio di competenza" e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Per godere dell'agevolazione, i contribuenti non titolari di reddito d'impresa, devono effettuare il pagamento delle spese tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva/codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Inoltre, è necessario indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

L'Agenzia ricorda che possono essere utilizzati i bonifici predisposti da banche e Poste spa per il pagamento delle spese ai fini dell'Ecobonus o della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia.

I soggetti IRPEF non titolari di reddito d'impresa dovranno dunque effettuare i pagamenti con i bonifici previsti per le agevolazioni fiscali.

In mancanza di una causale specifica si può utilizzare indifferentemente quella prevista per l'ecobonus o quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Parimenti tali soggetti dovranno ottemperare a tutti gli altri adempimenti previsti dal DM 41/1998 e quindi, tra gli altri, all'indicazione in dichiarazione dei redditi degli estremi catastali nonché conservare tutta la documentazione.

Altri adempimenti eventualmente necessari.

Per gli interventi che influiscono dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio si applicano anche le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti per l'Ecobonus dal decreto 19 febbraio 2007 e che entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere inviata all'ENEA, esclusivamente in via telematica, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati.

È obbligatorio, infine, conservare ed esibire, se richiesta dagli uffici, tutta la documentazione indicata nella circolare di oggi, tra cui i documenti comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi, la copia della delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, ecc.